

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Pirola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. OMISSIS/2014 R.G. promossa da:

CORRENTISTA

attore

CONTRO

BANCA S.P.A.

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di pc in atti da intendersi qui richiamati

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutte le domande sono infondate e devono essere rigettate.

Innanzitutto non sussiste la dedotta nullità delle clausole contrattuali del conto corrente.

Precisamente il contratto di conto corrente è stato sottoscritto in data 23.9.2003 e prevedeva espressamente la pattuizione della capitalizzazione reciproca degli interessi con pari periodicità trimestrale e la pattuizione della CMS.

Ugualmente espressamente pattuite erano il tasso di interesse ultralegale le spese relative al conto corrente e la decorrenza degli addebiti e la modifica unilaterale delle condizioni.

La espressa pattuizione di tutte le clausole e la determinazione delle spese e della decorrenza degli addebiti esclude la nullità di tali clausole anche sotto il profilo della indeterminatezza – per quanto concerne la CMS, è sufficiente la specifica pattuizione del tasso, in quanto la base di calcolo è lo scoperto del conto di volta in volta verificatosi.

Deve essere rigettata anche la domanda diretta a rilevare la nullità dei tassi di interessi usurari, in quanto le conclusioni del CTU devono essere disattese, in quanto fino al 31.12.2009, in applicazione alle direttive della Banca d'Italia che lo scrivente ritiene essere le uniche utilizzabili al fine di determinare il costo effettivo del credito, al fine di mantenere una base di calcolo omogenea – conformi Cass. n.12965 del 22.6.2016 e n.22270 del 3.11.2016 -, non ha considerato che la commissione di massimo scoperto non doveva essere computata al fine di determinare l'eventuale superamento del tasso soglia

Infine non sussiste la dedotta nullità del contratto di finanziamento – sia perché al momento dell'accreditamento della somma il conto corrente era in attivo (pag.23 ctu) e in diritto, sia perché, in ogni caso, il debito ripianato non era illegittimo-.

Consegue il rigetto delle domande.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così decide:

1. Rietta le domande;
2. Condanna, in solido fra loro, gli attori a pagare a Cariparma spa le spese di lite che liquida in complessive € 5.000, oltre il 15% per spese generali, oltre IVA e CPA;
3. Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.

Pavia 15.5.2017

**Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Pirola**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS